

Convenzione intesa ad agevolare il traffico marittimo internazionale

Firmata a Londra il 9 aprile 1965

Approvata dall'Assemblea federale il 12 marzo 1968¹

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 23 aprile 1968

Entrata in vigore il 5 marzo 1967 e, per la Svizzera, il 22 giugno 1968

(Stato 1° gennaio 2025)

I Governi contraenti,

desiderosi di agevolare il traffico marittimo mediante semplificazione e riduzione di procedure, modalità e documenti richiesti per l'entrata e il soggiorno in porti nonché l'uscita da essi nel traffico marittimo internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e degli allegati, i Governi contraenti si obbligano ad adottare tutti i provvedimenti adeguati per agevolare e accelerare il traffico marittimo internazionale e per evitare ritardi inutili a navi, nonché alle persone e merci che si trovano a bordo.

Art. II

1. I Governi contraenti si obbligano a cooperare, conformemente alle presenti disposizioni, all'elaborazione e applicazione dei provvedimenti intesi ad agevolare l'entrata e il soggiorno delle navi nei porti nonché la loro uscita da essi. Tali provvedimenti devono essere, per quanto possibile, almeno altrettanto favorevoli che quelli in vigore per altri modi di trasporto internazionale, anche se possono differire secondo le condizioni speciali di ciascuno di essi.

2. I presenti provvedimenti intesi ad agevolare il traffico marittimo internazionale s'applicano parimenti alle navi degli Stati con o senza litorale marittimo se i loro Governi partecipano alla presente Convenzione.

3. Le presenti disposizioni non si applicano né alle navi da guerra né a quelle da diporto.

RU 1968 726; FF 1967 II 948

¹ Cpv. 1 lett. a del DF del 12 mar. 1968 (RU 1968 725).

Art. III

I Governi contraenti si obbligano a cooperare per uniformare, in quanto possibile, procedure, modalità e documenti in tutti i campi in cui tale uniformità possa agevolare e migliorare il traffico marittimo internazionale, e a ridurre al minimo le modificazioni ritenute necessarie per l'adeguamento a esigenze d'ordine interno.

Art. IV

Per conseguire gli scopi precedentemente enunciati, i Governi contraenti si obbligano a cooperare fra loro o per il tramite dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (in seguito: Organizzazione) nelle questioni concernenti procedure, modalità e documenti richiesti come anche la loro applicazione nel traffico marittimo internazionale.

Art. V

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione o dell'Allegato va interpretata come contraria all'applicazione di provvedimenti più favorevoli che un Governo contraente emana o dovesse emanare in virtù della propria legislazione o di disposizioni di altri accordi internazionali.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione o dell'Allegato va interpretata come contraria all'applicazione, da parte d'un Governo contraente, di provvedimenti temporanei da esso ritenuti necessari per la tutela della morale, della sicurezza e dell'ordine pubblico o per impedire l'introduzione o la propagazione di malattie o infezioni che possano pregiudicare la salute pubblica o il regno animale o vegetale.
3. Tutto ciò che non è espressamente disciplinato nella presente Convenzione soggiace alla legislazione dei Governi contraenti.

Art. VI

Nell'applicazione della presente Convenzione e dell'allegato s'intende:

- a. Per «norme», le disposizioni che è possibile e necessario far applicare uniformemente dai Governi contraenti, secondo la Convenzione, al fine di agevolare il traffico marittimo internazionale;
- b. Per «raccomandazioni» le disposizioni la cui applicazione è ritenuta auspicabile dai Governi contraenti per agevolare il traffico marittimo internazionale.

Art. VII²

1. L'allegato alla presente Convenzione può essere modificato dai Governi contraenti sia su iniziativa di uno di essi sia in occasione d'una conferenza appositamente riunitasi.

² Nuovo testo del 19 nov. 1973, approvato dall'AF il 24 set. 1975, in vigore dal 2 lug. 1984 (RU 1984 423; FF 1975 I 929).

2. Qualsiasi Governo contraente può proporre un emendamento dell'allegato mediante la presentazione del disegno d'emendamento al Segretario generale dell'Organizzazione (qui di seguito «Segretario generale»):

- a. Qualsiasi emendamento proposto conformemente al presente paragrafo è esaminato dal Comitato dell'agevolazione delle formalità dell'Organizzazione, a condizione che sia stato diffuso almeno tre mesi innanzi la riunione di detto Comitato. Se è approvato dai due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti, il Segretario generale ne avverte tutti i Governi contraenti.
- b. Qualsiasi emendamento dell'allegato, approvato conformemente al presente paragrafo, entra in vigore 15 mesi dopo che il Segretario generale abbia comunicato la proposta a tutti i Governi contraenti, purché un terzo almeno dei Governi contraenti non abbia, entro un termine di 12 mesi dopo la comunicazione, notificato per scritto al Segretario generale che non accetta detta proposta.
- c. Il Segretario generale informa tutti i Governi contraenti di ogni notificazione ricevuta conformemente all'alinea b) come anche della data dell'entrata in vigore.
- d. I Governi contraenti che non accettano un emendamento non sono vincolati da detto emendamento, ma seguono la procedura definita nell'articolo VIII della presente Convenzione.

3. Il Segretario generale su richiesta d'almeno un terzo dei Governi contraenti, convoca una Conferenza di essi, incaricata di esaminare gli emendamenti dell'allegato. Ogni emendamento adottato durante tali conferenze da una maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti, entra in vigore dopo sei mesi dalla data di notificazione da parte del Segretario generale ai Governi contraenti.

4. Il Segretario Generale informa senza indugio i Governi firmatari dell'adozione e dell'entrata in vigore di ogni emendamento adottato conformemente al presente articolo.

Art. VIII

1. Ogni Governo contraente se ritiene impossibile di conformarsi a una qualsiasi norma mediante adeguamento di procedura, modalità e documenti o se ritiene necessario, per motivi speciali, d'esigere disposizioni diverse da quelle della norma in questione, deve informarne il Segretario generale. Tale notificazione deve avvenire il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della Convenzione per il Governo in questione o quando esso abbia deciso di chiedere procedure, modalità e documenti diversi da quelli prescritti nella norma.

2. Ove si tratti d'un emendamento a una norma o d'una norma nuova, l'esistenza di diversità deve essere notificata al Segretario generale il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della modificazione o dopo la decisione di chiedere procedure, modalità e documenti diversi. Ogni Governo contraente può notificare contemporaneamente i provvedimenti che esso propone per adeguare, alle disposizioni della norma emendata o nuova, le procedure, le modalità e i documenti richiesti.

3. I Governi contraenti sono invitati ad adeguare, per quanto possibile, alle raccomandazioni le procedure, le modalità e i documenti da essi richiesti. Non appena un Governo contraente ha realizzata tale concordanza, ne informa il Segretario generale.

4. Il Segretario generale informa i Governi contraenti di ogni notificazione fattagli in applicazione del presente articolo.

Art. IX

Il Segretario generale convoca, su domanda d'un terzo dei Governi contraenti, una Conferenza di essi per rivedere o emendare la presente Convenzione. Le disposizioni rivedute o emendate sono adottate dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi; esse sono oggetto di copie certificate conformi che il Segretario generale invia, per l'approvazione, a tutti i Governi contraenti. Ogni disposizione emendata o riveduta entra in vigore dopo un anno (dalla data d'approvazione per tutti i Governi contraenti, eccettuati quelli che hanno dichiarato di disapprovarla prima dell'entrata in vigore. La Conferenza mediante voto d'una maggioranza di due terzi, può, all'atto dell'adozione d'un testo riveduto o d'un emendamento, decidere che esso è di natura tale per cui ogni Governo contraente che abbia dichiarato, nel termine d'un anno dopo l'entrata in vigore, di non approvarlo, trascorso detto termine cessa di far parte della Convenzione.

Art. X

1. La presente Convenzione è aperta durante sei mesi alla firma indi, all'adesione.
2. I Governi degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una qualsiasi delle organizzazioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare o che partecipano allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia³ possono partecipare alla presente Convenzione mediante:
 - a. firma senza riserva d'approvazione;
 - b. firma con riserva d'approvazione ed in seguito approvazione; e
 - c. adesione.

L'approvazione o l'adesione avviene mediante deposito dell'istrumento presso il Segretario generale.

3. Il Governo di ogni Stato che in virtù del paragrafo 2 del presente articolo non può partecipare alla Convenzione, può farne domanda al Segretario generale. Esso può essere ammesso a partecipare alla Convenzione secondo il paragrafo 2 a condizione che la sua domanda sia stata approvata dai due terzi dei Membri dell'Organizzazione che non siano Membri associati.

Art. XI

La presente Convenzione entra in vigore sessanta giorni dopo la data in cui i Governi di almeno dieci Stati che l'hanno firmata senza riserva d'approvazione avranno depo-

³ RS 0.193.501

sto lo strumento d'approvazione o d'adesione. Per ogni Governo che partecipi successivamente, essa entra in vigore sessanta giorni dopo la data di deposito dello strumento d'approvazione o d'adesione.

Art. XII

Dopo che la presente Convenzione è rimasta in vigore per tre anni per un Governo contraente, quest'ultimo può disdirla mediante notificazione scritta al Segretario generale ne comunica a tutti gli altri Governi contraenti il tenore e la data di ricezione. La disdetta prende effetto dopo un anno dalla data di notificazione al Segretario generale o alla fine di un periodo più lungo se specificato nella notificazione.

Art. XIII

1. a. Le Nazioni Unite, se assumono la responsabilità dell'amministrazione d'un territorio, o ogni Governo contraente incaricato di garantire rapporti internazionali d'un territorio devono, non appena possibile, procedere a deliberazioni con detto territorio al fine di estendergli l'applicazione della presente Convenzione e possono, in ogni momento, dichiarare, mediante notificazione al Segretario generale, che la Convenzione si estende anche al territorio in questione.
 - b. L'applicazione della presente Convenzione è estesa a ogni territorio designato nella notificazione, a contare dalla data di ricezione di quest'ultima o da qualsiasi altra data in essa indicata.
 - c. Le disposizioni dell'articolo VIII della presente Convenzione s'applicano a ogni territorio cui è estesa la Convenzione conformemente al presente articolo. L'espressione «procedure, modalità e documenti» comprende in tal caso le disposizioni in vigore nel territorio in questione.
 - d. La presente Convenzione cessa di essere applicata ad ogni territorio dopo che è trascorso il termine d'un anno dalla data di ricezione d'una notificazione indirizzata per tale scopo al Segretario generale o alla fine di un periodo più lungo stabilito nella notificazione.
2. Il Segretario generale notifica a tutti i Governi contraenti l'estensione della presente Convenzione a ogni altro territorio in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, e ne specifica ogni volta la data d'applicazione.

Art. XIV

Il Segretario generale comunica a tutti i Governi firmatari della Convenzione, a tutti i Governi contraenti e a tutti i Membri dell'Organizzazione:

- a. l'elenco delle firme apposte alla presente Convenzione e la loro data;
- b. il deposito degli strumenti d'approvazione e d'adesione e la data del deposito;
- c. la data d'entrata in vigore della Convenzione conformemente all'articolo XI;
- d. le notificazioni ricevute conformemente agli articoli XII e XIII così come la loro data;

- e. la convocazione delle conferenze previste negli articoli VII e IX.

Art. XV

La presente Convenzione e l'allegato sono depositi presso il Segretario generale che trasmetterà copie certificate conformi a tutti i Governi firmatari e agli altri Governi che aderiscono alla Convenzione. Non appena la presente Convenzione sarà entrata in vigore il Segretario generale la farà registrare conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite⁴.

Art. XVI

La presente Convenzione e l'allegato sono fatti nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti parimenti fede. Sono state fatte le traduzioni ufficiali in spagnolo e russo che sono depositate con i testi originali firmati.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Londra, il 9 aprile 1965.

⁴ RS 0.120

*Allegato*⁵

- ⁵ Aggiornato dagli emendamenti adottati dalla Svizzera l'8 lug. 1971 (RU **1972** 518), dalla Conferenza dei Governi contraenti il 10 nov. 1977 (RU **1978** 1567) ed il 5 mar. 1986 (RU **1987** 482), dal Comitato per la semplificazione delle formalità il 17 set. 1987 (RU **1989** 159), il 3 mag. 1990 (RU **1993** 1903) e le dagli emendamenti adottati il 1° mag. 1992, 29 apr. 1993, 11 gen. 1996, 9 set. 1999, 10 gen. 2002, 7 lug. 2005, 16 gen. 2009, 8 apr. 2016, 13 mag. 2022 e 17 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2025** 286).

L'all. e i suoi emendamenti non é pubblicato nella RU e nella RS. Può essere consultato in inglese sul sito Internet dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI): www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Pages/Default.aspx.
Lì vengono aggiornati nelle risoluzioni del comitato competente dell'OMI. I testi in francese e una versione consolidata in inglese sono disponibili per la consultazione presso l'Ufficio svizzero della navigazione marittima, Elisabethenstrasse 33, 4010 Basilea.

Campo d'applicazione il 9 luglio 2024⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	19 dicembre	2005 A	17 febbraio	2006
Algeria	28 novembre	1983	27 gennaio	1984
Antigua e Barbuda	24 novembre	2015 A	23 gennaio	2016
Arabia Saudita	9 maggio	2018 A	8 luglio	2018
Argentina	29 gennaio	1980	29 marzo	1980
Australia	28 aprile	1986 A	27 giugno	1986
Austria	20 giugno	1975 A	19 agosto	1975
Azerbaijan	12 giugno	2006	11 agosto	2006
Bahamas	22 luglio	1976 A	20 settembre	1976
Bangladesh	21 settembre	2000 A	20 novembre	2000
Barbados	30 settembre	1982 A	29 novembre	1982
Belgio	4 gennaio	1967	5 marzo	1967
Belize	9 ottobre	2023 A	8 dicembre	2023
Benin	2 marzo	1992 A	1° maggio	1992
Bielorussia	5 dicembre	2016 A	3 febbraio	2016
Brasile	22 agosto	1977	21 ottobre	1977
Bulgaria	22 aprile	1999 A	21 giugno	1999
Burundi	29 settembre	1998 A	28 novembre	1998
Camerun	10 aprile	1997 A	9 giugno	1997
Canada	18 luglio	1967	16 settembre	1967
Capo Verde	28 aprile	1977 A	27 giugno	1977
Ceca, Repubblica*	19 ottobre	1993 S	1° gennaio	1993
Cile	14 febbraio	1975 A	15 aprile	1975
Cina	16 gennaio	1995 A	17 marzo	1995
Hong Kong ^a	5 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao	24 giugno	2005	24 giugno	2005
Cipro	9 marzo	2004 A	8 maggio	2004
Colombia	3 giugno	1991 A	2 agosto	1991
Congo (Brazzaville)	7 agosto	2002 A	6 ottobre	2002
Corea (Nord)	24 aprile	1992 A	23 giugno	1992
Corea (Sud)	6 marzo	2001	5 maggio	2001
Costa Rica*	12 febbraio	2019 A	13 aprile	2019
Côte d'Ivoire	16 febbraio	1967	5 marzo	1967
Croazia	27 luglio	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba*	27 novembre	1984 A	26 gennaio	1985
Danimarca	9 gennaio	1968	9 marzo	1968

⁶ RU 1973 257; 1976 1330; 1978 1567; 1981 1133; 1983 159; 1985 243; 1987 482, 1146; 1989 159; 1990 1697; 1993 1903; 2005 1297; 2008 3975; 2012 3815; 2018 3057; 2021 265; 2024 360.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Dominica	31 agosto	2001 A	30 ottobre	2001
Dominicana, Repubblica	11 luglio	1966	5 marzo	1967
Ecuador	17 maggio	1988	16 luglio	1988
Egitto*	19 febbraio	1987	20 aprile	1987
El Salvador	21 dicembre	2006 A	19 febbraio	2007
Emirati Arabi Uniti	10 aprile	2018 A	9 giugno	2018
Estonia	22 marzo	2002 A	21 maggio	2002
Figi	29 novembre	1972 A	28 gennaio	1973
Finlandia	20 marzo	1967	19 maggio	1967
Francia	29 novembre	1967	28 gennaio	1968
Gabon	12 aprile	2005 A	11 giugno	2005
Gambia	1° novembre	1991 A	31 dicembre	1991
Georgia	25 agosto	1995 A	24 ottobre	1995
Germania*	26 luglio	1967	24 settembre	1967
Ghana	5 novembre	1965	5 marzo	1967
Giappone	2 settembre	2005	1° novembre	2005
Giordania	27 marzo	1997 A	26 maggio	1997
Grecia	8 giugno	1972	7 agosto	1972
Guatemala	7 marzo	2023 A	6 maggio	2023
Guinea	19 gennaio	1981 A	20 marzo	1981
Guinea-Bissau	12 maggio	2022 A	11 luglio	2022
Guyana	10 dicembre	1997 A	8 febbraio	1998
Honduras	26 gennaio	2006 A	25 marzo	2006
India	25 maggio	1976 A	24 luglio	1976
Indonesia	4 novembre	2002 A	3 gennaio	2003
Iran	27 marzo	1995 A	26 maggio	1995
Iraq*	15 novembre	1976 A	14 gennaio	1977
Irlanda	18 giugno	1971	17 agosto	1971
Islanda	24 gennaio	1967 A	5 marzo	1967
Isole Marshall	29 novembre	1994 A	28 gennaio	1995
Israele**	13 ottobre	1967	12 dicembre	1967
Italia	25 settembre	1972	24 novembre	1972
Kenya	10 novembre	2006 A	9 gennaio	2007
Lettonia	20 gennaio	1998 A	21 marzo	1998
Libano	17 luglio	2001	15 settembre	2001
Liberia	14 febbraio	1978 A	15 aprile	1978
Libia	28 aprile	2005 A	27 giugno	2005
Lituania	25 gennaio	2000 A	25 marzo	2000
Lussemburgo	14 febbraio	1991 A	15 aprile	1991
Madagascar	8 luglio	1970	6 settembre	1970
Malaysia	10 aprile	2019	9 aprile	2019
Mali	12 ottobre	2004 A	11 dicembre	2004
Malta*	24 settembre	2002 A	23 novembre	2002
Maurizio	18 giugno	1990 A	17 agosto	1990

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Messico	31 maggio	1983 A	30 luglio	1983
Moldova	13 aprile	2023 A	12 giugno	2023
Monaco	9 aprile	1965	5 marzo	1967
Montenegro	3 giugno	2006 S	3 giugno	2006
Nicaragua	4 luglio	2007	2 settembre	2007
Nigeria	24 gennaio	1967 A	5 marzo	1967
Norvegia	8 settembre	1966	5 marzo	1967
Nuova Zelanda	27 luglio	1973 A	25 settembre	1973
Paesi Bassi*	21 settembre	1967	20 novembre	1967
Aruba	24 dicembre	1985	1° gennaio	1986
Curaçao	21 settembre	1967	20 novembre	1967
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	21 settembre	1967	20 novembre	1967
Sint Maarten	21 settembre	1967	20 novembre	1967
Palau	29 settembre	2011 A	28 novembre	2011
Panama	1° settembre	2008 A	13 ottobre	2008
Perù	16 luglio	1982 A	14 settembre	1982
Polonia	25 luglio	1969	23 settembre	1969
Portogallo	6 agosto	1990 A	6 ottobre	1990
Regno Unito	24 febbraio	1966	5 marzo	1967
Romania	25 aprile	2001 A	24 giugno	2001
Russia*	25 ottobre	1966	5 marzo	1967
Saint Kitts e Nevis	7 ottobre	2004 A	6 dicembre	2004
Saint Lucia	20 maggio	2004 A	19 luglio	2004
Saint Vincent e Grenadine	2 luglio	2020 A	30 settembre	2020
Samoa	18 maggio	2004 A	17 luglio	2004
Seicelle	13 dicembre	1989 A	11 febbraio	1990
Senegal	17 ottobre	1980	16 dicembre	1980
Serbia	27 aprile	1992 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	10 marzo	2008 A	9 maggio	2008
Singapore	3 aprile	1967 A	2 giugno	1967
Siria*	6 febbraio	1975 A	7 aprile	1975
Slovacchia*	30 gennaio	1995 S	1° gennaio	1993
Slovenia	12 novembre	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	24 agosto	1973	23 ottobre	1973
Sri Lanka	6 marzo	1998 A	5 maggio	1998
Stati Uniti	17 marzo	1967	16 maggio	1967
Guam	9 settembre	1975 A	9 settembre	1975
Isole Midway, Wake, Johnston	18 marzo	1976 A	18 marzo	1976
Isole Vergini americane	9 settembre	1975 A	9 settembre	1975
Samoa americane	9 settembre	1975 A	9 settembre	1975
Tutti i territori e possedimenti degli Stati Uniti, compreso Portorico	9 settembre	1975 A	9 settembre	

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Suriname	29 novembre	1975 S	25 novembre	1975
Svezia	28 luglio	1967	26 settembre	1967
Svizzera	23 aprile	1968	22 giugno	1968
Tanzania	23 luglio	2008 A	21 settembre	2008
Thailandia	28 novembre	1991 A	27 gennaio	1992
Togo	8 luglio	2021 A	6 settembre	2021
Tonga	18 settembre	2003 A	17 novembre	2003
Trinidad e Tobago	16 marzo	1967	15 maggio	1967
Tunisia	27 gennaio	1969 A	28 marzo	1969
Turchia	13 maggio	2016 A	12 luglio	2016
Ucraina	25 ottobre	1993	24 dicembre	1993
Uganda	3 aprile	2019 A	2 giugno	2019
Ungheria*	15 dicembre	1976	13 febbraio	1977
Uruguay*	2 dicembre	1992 A	31 gennaio	1993
Vanuatu	13 gennaio	1989 A	14 marzo	1989
Venezuela	10 maggio	2002 A	9 luglio	2002
Vietnam	23 gennaio	2006 A	24 marzo	2006
Yemen	6 marzo	1979 A	5 maggio	1979
Zambia	14 dicembre	1965 A	5 marzo	1967

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Dal 5 mar. 1967 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

